

NOTAIO  
Dott.ssa MARIA BORRELLI  
Via Garibaldi, 41-A - Tel. 071-78674  
60022 CASTELFIDARDO (AN)  
Cod. Fisc. BRR MRA 56M48 G190R  
Part. IVA 00855070421

Numero 24151 del Repertorio-----

Numero 7612 della Raccolta-----

-----ATTO DI COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE-----

-----denominata-----

-----"FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI-----

-----DI CASTELFERRETTO - ONLUS-----

L'anno millenovecentonovantanove il giorno dodici del mese di  
ottobre -----

-----12 ottobre 1999-----

In Castelfidardo, nella Villa Ferretti in Via della Battaglia  
n. 32 avanti a me Dott.ssa Maria Borrelli Notaio, in Castelfi-  
dardo, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona  
assistita dai testimoni, idonei ed a me note le Signore:-----

- SCHIAVONI ILENIA, studentessa, nata in Osimo il 30 luglio  
1976, residente a Castelfidardo, in via Parini n. 5;-----

- BOMPEZZO LORETTA, insegnante, nata ad Ancona il 6 Agosto  
1969, residente a Castelfidardo in Via G. Boccaccio n. 19; --

-----è presente:-----

- il Duca ROBERTO FERRETTI, di CASTELFERRETTO, possidente,  
nato a Milano il 26 luglio 1923, residente in Canada - Mon-  
treal, Cote Des Neiges, domiciliato agli effetti del presente  
atto a Castelfidardo, Via della Battaglia n. 32, codice fi-  
scale dichiarato: FRR RRT 23L26 F205E, il quale compare al  
fine di formalizzare la propria volontà di costituzione della  
Fondazione denominata "FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI di

REGISTRATO IN ANCONA  
addi 19/10/1999  
al n. 3216 S. 1  
esatte L. 253.000  
di cui L. /  
per INVIM



CASTELFERRETTO - ONLUS"; come meglio spiegato nella premessa e nel successivo articolato di disposizioni;

-----sono altresì presenti:-----

2) il signor SENATORI CLAUDIO, funzionario, nato a Loreto il 22 dicembre 1964, residente a Castelfidardo in via Cimarosa n. 10, nella qualità di Funzionario Responsabile del 1° settore in rappresentanza del Comune di Castelfidardo, codice fiscale dichiarato: 00123220428, autorizzato alla partecipazione all'odierno atto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 126 adottata nella seduta del 28 settembre 1999 che si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa delle parti, fatta in presenza dei testimoni.

2) il signor CINTI FABRIZIO, dirigente, nato a Ancona il 10 gennaio 1942, residente a Jesi, via Gabetto 22, in rappresentanza della Provincia di Ancona, codice fiscale 00369930425, in esecuzione di delibera del Consiglio Provinciale n. 164 adottata nella seduta del 15 settembre 1999 che si allega sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa delle parti, fatta presente i testimoni;

3) il signor CIPOLLETTI CLAUDIO, industriale, nato a Loreto il 5 giugno 1933, residente a Loreto, Via S. Francesco n. 28, nella qualità di Presidente, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, codice fiscale dichiarato: 93034290424, autorizzato alla partecipazione all'odierno

atto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con deliberazione adottata nella seduta del 30 settembre 1999 che in estratto, si allega sotto la lettera "C", omessane la lettura per espressa dispensa delle parti, fatta presente i testimoni;-----

4) il signor PAOLONI EUGENIO, quadro istituto bancario, nato a Castelfidardo il 21 settembre 1950; residente a Castelfidardo in Via Ponchielli n. 18; nella qualità di procuratore speciale dell'Associazione Nazionale ITALIA NOSTRA con sede a Roma, via Porpora n. 22, codice fiscale 80078410588, autorizzato alla partecipazione all'odierno atto in virtù di procura speciale ricevuta dal Notaio Daria Zappone, coadiutore del Notaio Antonio Maria Zappone, notaio a Roma il 21 luglio 1999, Repertorio n. 64816 procura che in originale si allega sotto la lettera "D", omessane la lettura per espressa dispensa delle parti fatta presente i testimoni;-----

i quali tutti - richiamata la volontà del Duca ROBERTO FERRETTI di CASTELFERRETTO di costituire la Fondazione predetta nonché di designare il Comune di Castelfidardo, la Provincia di Ancona, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Loreto e l'Associazione Italia Nostra quali "Rappresentanti dei Beneficiari" della Fondazione medesima ai sensi e per gli effetti del proposto Statuto dell'Ente erigendo - partecipano al presente atto al fine di accettare tale designazione ed assumere i relativi diritti ed obblighi precisati nello Statuto

che si allega sub "E", omissane la lettura per espressa dispensa delle parti, fatta presente i testimoni.

Io Notaio sono certa dell'identità personale e qualifica di detti comparenti i quali, alla costante presenza dei su nominati testimoni

premessi

a) che il Duca ROBERTO FERRETTI di CASTELFERRETTO per rendere testimonianza della sua particolare affezione alla comunità di Castelfidardo e per onorare in modo degno e duraturo la memoria della sua famiglia, ha deciso di costituire una fondazione denominata "FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI di CASTELFERRETTO" senza fini di lucro per tutelare, nell'ambito della Regione Marche, divulgare ed ampliare il patrimonio socioculturale ed ambientale dell'area della battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860;

b) che soggetti beneficiari di tale costituenda fondazione, per volontà ed originaria scelta del Fondatore, sono tutti coloro che desiderano conoscere ed avvicinare il patrimonio socio-culturale dell'area della battaglia di Castelfidardo ed i valori storici, scientifici ed artistici ad esso sottesi;

c) che, al fine di meglio perseguire gli scopi statutari, il Duca ROBERTO FERRETTI di CASTELFERRETTO, indica e designa quali esponenti e custodi degli interessi dei beneficiari della Fondazione i seguenti soggetti:

1. il Comune di Castelfidardo;-----

2. la Provincia di Ancona;-----

3. la Fondazione della Cassa di Risparmio di Loreto;-----

4. l'Associazione Italia Nostra;-----

d) che il Comune di Castelfidardo, la Provincia di Ancona, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Loreto e l'Associazione Italia Nostra hanno già manifestato la propria disponibilità ad accettare tale designazione, assumendo, ai fini delle previsioni statutarie della Fondazione, la qualità e lo status di "Rappresentanti dei Beneficiari" nonchè i relativi diritti ed obblighi dal medesimo statuto previsti;-----

e) che, pertanto, il presente atto è composto, da un lato, dall'atto unilaterale di fondazione del Duca ROBERTO FERRETTI di CASTELFERRETTO e, dall'altro, dall'assunzione da parte del Comune di Castelfidardo, della Provincia di Ancona, della Fondazione della Cassa di Risparmio di Loreto e dell'Associazione Italia Nostra degli obblighi statutari della costituenda Fondazione, entrambi condizionati sospensivamente al riconoscimento della personalità giuridica;-----

tanto premesso le parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue.-----

-----ARTICOLO 1-----

-----Valore della premessa-----

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.-----



-----ARTICOLO 2-----

-----Costituzione della Fondazione-----

Il Duca Roberto Ferretti di Castelferretto, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, costituisce la "FONDAZIONE DUCA ROBERTO FERRETTI DI CASTELFERRETTO - ONLUS", con sede in Castelfidardo in Zona Monte Oro Selva, Via della Battaglia n. 32.

-----ARTICOLO 3-----

-----Scopo della Fondazione-----

1. La Fondazione ha lo scopo di tutelare, divulgare e ampliare nell'ambito della Regione Marche il patrimonio socio-culturale ed ambientale dell'area della battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860.

2. In particolare la Fondazione ha lo scopo di promuovere in proprio o collaborando con altre istituzioni, iniziative scientifiche, ecologiche, botaniche, geologiche, artistiche e culturali che contemplino anche l'arte in ogni sua espressione, per tutelare, divulgare ed ampliare il patrimonio socio-culturale dell'area della battaglia di Castelfidardo, perseguendo la creazione di un'area multidisciplinare con denominazione "AREA DELLA BATTAGLIA DI CASTELFIDARDO".

3. Tali iniziative saranno di complemento alle istituzioni, nella riscoperta e nella ricerca di attività che interessino la natura, la cultura e l'uomo, e che possano migliorare la qualità della vita e proporre nuove forme di lavoro per i

giovani.

ARTICOLO 4

Amministrazione della Fondazione

e rinvio alle disposizioni statutarie

1. La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che il Duca Roberto Ferretti di Castelferretto mi consegna per essere allegato, come in effetti, allego sotto la lettera "E", al presente atto, a farne parte integrale e sostanziale.

2. La Fondazione adotta pertanto l'allegato Statuto ed i componenti tutti ne approvano il contenuto.

ARTICOLO 5

Dotazione patrimoniale della Fondazione

per volontà ed opera del Fondatore

1. A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il Duca Roberto Ferretti di Castelferretto, assegna alla stessa, facendone ad essa donazione:

a) la piena proprietà del seguente bene sito a Castelfidardo in via della Battaglia:

- terreno boschivo (selva) e terreni agricoli della superficie catastale complessiva di Ha 37.73.30 ettari trentasette are settantatrè e centiare trenta confinante con restante proprietà del fondatore, proprietà Santa Casa di Loreto da più lati e censito al Catasto Terreni; Foglio 15, Particelle

9-13-29-36-37-38-40-41-42-43-44-55-56-57-87; Foglio 14, Particella 50; Foglio 10, Particelle 135-137-142-143, R.D. n. 1.270.409 -----

2. Gli immobili sopra assegnati alla Fondazione, fino a diverse disposizioni del conferente, saranno gestite e tutelate con guardiano a carico della fondazione. -----

3. Agli effetti dell'iscrizione di quest'atto a Repertorio e per ogni altro effetto, il Duca Roberto Ferretti di Castelferretto dichiara che il valore di detti immobili è di lire 600.000.000 (seicentomilioni), valore sommario per difetto stabilito ed accettato tra gli odierni componenti. -----

4. Il conferimento dei suddetti descritti immobili da parte del Duca Roberto Ferretti di Castelferretto, alla Fondazione, è regolata dai seguenti patti:-----

- gli immobili sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente con tutti gli annessi, connessi, accessori, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive in atto legalmente esistenti;-----

- ottenuto il riconoscimento giuridico la donataria entrerà nel possesso e nel godimento dei beni;-----

- il donante garantisce che detti immobili sono di sua piena ed esclusiva proprietà, e rinuncia a qualsiasi ipoteca legale possa ritenersi derivare da quest'atto, con esonero per il

Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Ancona da ogni responsabilità.-----

5. Ai termini della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche, il conferente presenta il certificato di destinazione urbanistica, relativo al terreno, certificato rilasciato dal Comune di Castelfidardo il 25 maggio 1999, dichiarando che successivamente a tale data non si sono verificate modificazioni agli strumenti urbanistici; certificato che si allega al presente atto sotto la lettera "F", omissane la lettura per espressa dispensa delle parti fatta presente i testimoni.

6. Ad analogo fine di dotazione patrimoniale, il Duca Roberto Ferretti di Castelferretto, assegna, altresì, alla stessa, facendone ad essa donazione, la somma di denaro pari all'importo di lire 35.000.000 (trentacinquemilioni) mediante versamento nel c/c n. 2/12162 presso la Banca CARILO, impegnandosi ad ulteriori versamenti di pari importo per gli anni a venire.

-----ARTICOLO 6-----

Accettazione da parte dei designati della qualità "Rappresentanti dei Beneficiari" della Fondazione ed assunzione dei relativi diritti ed obblighi ai sensi e per gli effetti delle previsioni statutarie

1. Il Comune di Castelfidardo, la Provincia di Ancona, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Loreto e l'Associazione Italia Nostra accettano la designazione "Rappresentanti dei Beneficiari" della Fondazione, così come formulata dal



Fondatore medesimo, e, per l'effetto, assumono la qualità e lo status di "Rappresentanti dei Beneficiari" nonchè i relativi diritti ed obblighi statutariamente previsti.

ARTICOLO 7

Apporti e conferimenti

dei "Rappresentanti dei Beneficiari" della Fondazione

in assolvimento degli obblighi statutari

1. Contestualmente all'accettazione della designazione a "Rappresentanti dei Beneficiari" e nella prospettiva di compiere il primo atto di assolvimento degli obblighi statutari - con particolare riferimento a quello stabilito ex Art. 6 comma 3° - una volta conseguito il riconoscimento della personalità giuridica dalla competente Autorità amministrativa, il Comune di Castelfidardo, la Provincia di Ancona, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Loreto e l'Associazione Italia Nostra stabiliscono sin d'ora la misura di apporto iniziale alla Fondazione nei seguenti termini:

a) il Comune di Castelfidardo, si impegna ad assegnare alla Fondazione, facendone ad essa donazione, la somma di denaro pari all'importo di lire 35.000.000 (trentacinquemilioni) mediante versamento nel c/c n. 2/12162 presso la Banca CARILO, impegnandosi ad ulteriori versamenti di pari importo per gli anni a venire;

b) la Provincia di Ancona, si impegna ad assegnare alla Fondazione, facendone ad essa donazione, la somma di denaro pari

all'importo di lire 35.000.000 (trentacinquemilioni) mediante versamento nel c/c n. 2/12162 presso la Banca CARILO, impegnandosi ad ulteriori versamenti di pari importo per gli anni a venire;-----

c) la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto si impegna ad assegnare alla Fondazione, facendone ad essa donazione, la somma di denaro pari all'importo di lire 35.000.000 (trentacinquemilioni) mediante versamento sul c/c n. 2/12162 presso la Banca CARILO, impegnandosi ad ulteriori versamenti di pari importo per gli anni a venire;-----

d) l'Associazione Italia Nostra si impegna a titolo gratuito a prestare e svolgere ogni attività necessaria per il perseguimento dei fini e degli scopi statutari della Fondazione, fornendo alla medesima ogni necessario supporto di mezzi, di personale nonché tecnico ed informativo, secondo le disposizioni degli organi esecutivi della Fondazione stessa.-----

2. L'importo di cui alle lettere a), b), c) è soggetto ad aumento annuale nella misura percentuale pari all'incremento del costo della vita annualmente registrato dall'I.S.T.A.T.-

3. Il Comune di Castelfidardo, la Provincia di Ancona, la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto e l'Associazione Italia Nostra, tutti in qualità di "Rappresentanti dei Beneficiari" ai sensi dell'art. 6 comma 3° dello Statuto, si impegnano a partecipare con le proprie rispettive organizzazioni alle attività della Fondazione, nella misura, nei termini e

nelle modalità che verranno annualmente convenuti ai sensi della medesima disposizione statutaria.

ARTICOLO 8

Mancato raggiungimento dello scopo

e devoluzione del patrimonio

1. Nel caso in cui la Fondazione non potesse più raggiungere lo scopo statutario sopra descritto all'Art. 3 del presente atto, per mancanza di fondi o per qualsiasi altro motivo, accertato con apposito verbale e successiva deliberazione di avvio delle procedure di estinzione del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione verrà estinta e posta in liquidazione.

Tutto il patrimonio a quella data verrà devoluto all'Associazione Italia Nostra o, in caso di rifiuto di quest'ultima, al F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano).

2. Al fine di assicurare quanto più possibile l'unitarietà del complesso patrimoniale e la conseguente salvaguardia della volontà originaria del Fondatore, tale devoluzione avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà il patrimonio a quella data con la materiale consegna in natura di tutti i beni mobili ed immobili che lo compongono ivi incluso quanto ricevuto in forza di donazioni, disposizioni testamentarie e qualsivoglia altro atto di liberalità.

3. In caso di mancata accettazione della devoluzione del patrimonio da parte dei soggetti citati nel precedente comma 1

del presente articolo, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 del codice civile.

4. Il patrimonio della disciolta Fondazione devoluto ai sensi dei commi precedenti, dovrà essere conservato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della devoluzione e mantenuto inalterato nonché fruibile pienamente dai soggetti già beneficiari della Fondazione medesima ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

5. Qualora l'Associazione Italia Nostra ovvero F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) si rendessero inadempienti agli oneri imposti dal comma che precede, - disponendo, a solo titolo esemplificativo; la vendita del patrimonio devoluto o dei singoli beni che lo compongono ovvero la loro edificazione o comunque alterazione ovvero ancora restrizioni totali o parziali alla fruizione del citato patrimonio da parte dei soggetti già beneficiari ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, - il Comune di Castelfidardo, quale Ente esponente degli interessi e dei bisogni della Comunità locale, potrà far valere tale inadempimento e, previo accertamento del medesimo nei confronti dell'Associazione Italia Nostra, ovvero F.A.I., conseguire la risoluzione dell'atto devolutivo disposto ai sensi del precedente comma 1° del presente articolo e chiedere all'Autorità Amministrativa pro tempore competente l'applicazione della disciplina residuale di cui agli artt. 31 comma 2° e 32 del codice civile, assegnando tale patrimonio ad altri Enti o



persone giuridiche che abbiano fini analoghi.-----

6. L'accettazione della predetta clausola è condizione per l'assunzione di qualsivoglia status, posizione di incarico previsto dal presente atto costitutivo e dallo statuto allegato, ivi incluso quello di soggetto destinatario della devoluzione del patrimonio della Fondazione.-----

7. Le donazioni o conferimenti effettuati da soggetti diversi dal Fondatore seguiranno le sorti previste dai singoli atti di donazione o conferimento.-----

-----ARTICOLO 9-----

---Clausola di interpretazione di disposizione statutaria---

1. In relazione alla deliberazione n. 164 in data 14-9-1999 del Consiglio provinciale, con cui l'Amministrazione Provinciale di Ancona, pur non avendo esaminato lo schema del presente atto costitutivo, ha accettato la designazione a "Rappresentante dei Beneficiari" della Fondazione, assumendone i relativi diritti nonché obblighi, ed ha approvato lo statuto della Fondazione medesima allegata all'odierno atto, il Duca Roberto Ferretti di Castelferretto, nella sua qualità di Fondatore ed estensore dello statuto predetto chiarisce ed accerta - in via interpretativa e con valore ricognitivo - che la disposizione statutaria in tema di "Rappresentante dei Beneficiari" posta dall'art. 5 dello Statuto in questione, secondo cui il "fondatore indica e designa quali esponenti e custodi degli interessi dei beneficiari i seguenti soggetti:-

- + il Comune di Castelfidardo;-----
- la Provincia di Ancona; -----
- la Fondazione della Cassa di Risparmio di Loreto;-----
- l'Associazione Italia Nostra;-----

i quali in sede di atto pubblico di Fondazione e connesso atto di dotazione patrimoniale, hanno accettato tale indicazione e designazione, assumendo, ai fini del presente statuto la qualità e lo status di "Rappresentanti dei Beneficiari", così di seguito denominati, nonché i relativi diritti ed obblighi del medesimo statuto previsti", - deve essere interpretata nel senso in cui la volontà di accettazione della designazione ed assunzione da parte dei Rappresentanti indicati dei diritti e degli obblighi statutariamente previsti può intervenire sotto qualsiasi forma manifestata sino alla data del presente atto, ferma rimanendo la possibilità di successivo perfezionamento in forma pubblica. -----

2. Preso atto della clausola di interpretazione autentica formulata dal Fondatore del comma precedente, il Rappresentante della Provincia di Ancona dichiara di partecipare all'odierno atto, salva successiva approvazione da parte del competente organo dell'Amministrazione del presente atto costitutivo.-----

3. I Rappresentanti del Comune di Castelfidardo, della Fondazione della Cassa di Risparmio di Loreto e dell'Associazione Italia Nostra, preso atto a loro volta della clausola inter-

pretativa di cui al comma 1 e della successiva dichiarazione del Rappresentante della Provincia di cui al comma 2, nulla obiettano, confermando l'accettazione dei rispettivi Enti rappresentati dei diritti e degli obblighi scaturenti dalle previsioni statutarie proprie in tema di "Rappresentanti dei Beneficiari".

-----ARTICOLO 10-----

-----Clausola arbitrale-----

1. Contestualmente all'accettazione da parte dei designati della qualità di "Rappresentanti dei Beneficiari" della Fondazione ai sensi del precedente Art. 6 nonché all'assunzione dei relativi diritti ed obblighi ai sensi e per gli effetti delle previsioni statutarie ai sensi del precedente Art. 7, il Comune di Castelfidardo, la Provincia di Ancona, la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto e l'Associazione Italia Nostra, tutti in qualità di "Rappresentanti dei Beneficiari" ai sensi dell'Art. 6 comma 3° dello Statuto approvano ed accettano la clausola arbitrale contenuta nell'Art. 18 dell'allegato statuto della Fondazione e che di seguito si trascrive:

-----"Art. 18"-----

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'osservanza dello Statuto della Fondazione, che si allega, comprese quelle inerenti alla sua validità ed efficacia, interpretazione ed esecuzione, nonché quelle attinenti allo

svolgimento della vita interna della Fondazione e del rapporto tra gli organi di questa e tra i loro componenti, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale da nominarsi in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Interprofessionale di Ancona. -----

2. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (Art. 816 e segg. c.p.c.).-----

3. La sede dell'Arbitrato è stabilita sin d'ora in Ancona. --

4. I Rappresentanti dei beneficiari e tutti gli altri componenti degli organi della Fondazione sono tenuti ad accettare espressamente e per iscritto la presente clausola arbitrale all'atto dell'assunzione del proprio status od incarico all'interno della Fondazione, dando atto della conoscenza del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Interprofessionale di Ancona, con particolare riferimento alle modalità di designazione degli Arbitri.-----

5. L'accettazione della presente clausola arbitrale è condizione per l'assunzione di qualsivoglia status, posizione ed incarico previsto dal presente Statuto e dalla volontà del Fondatore".-----

-----ARTICOLO 11-----

-----Condizione sospensiva-----

1. Dichiarano il Fondatore nonché gli altri componenti che le



-donazioni, i conferimenti e gli apporti di cui ai precedenti Artt. 5 e 7 sono tutti assoggettati, a condizione sospensiva del legale riconoscimento della Fondazione con obbligo di esperire tutte le pratiche, formalità e procedure per detto riconoscimento, ai sensi dell'Art. 12 del Codice Civile e quindi ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione stessa, riservandosi di apportare al presente atto ed allo Statuto allegato modifiche ed integrazioni che fossero richieste dalle competenti autorità.-----

-----ARTICOLO 12-----

-----Imposte e spese-----

1. Imposte e spese di quest'atto, connesse e dipendenti, comprese quelle per l'espletamento delle formalità e procedure di riconoscimento giuridico, sono assunte dal costituente il Duca Roberto Ferretti di Castelferretto che espressamente richiede le esenzioni ed agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 e successive modifiche (imposta donazione e successione) esenzione INVIM (art. 25, D.P.R. 26-10-72 n. 643) esente da bollo (art. 27 bis D.P.R. 26-10-72 n. 643) ed esenzione ipotecarie e catastale.-----

I-comparenti mi hanno dispensato presenti i testimoni dalla lettura degli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", dichiarando di averne piena cognizione.-----

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di

